DURATA DEL CONTROLLO

Per il passaggio di mano senza imposta sulle successioni di quote di società di capitali il controllo deve essere mantenuto per almeno cinque anni.

OPERAZIONI STRAORDINARIE Riallineamento unico con imposta al 18% per l'Ires

Arriva un unico regime di affrancamento dei maggiori valori iscritti emersi nel bilancio di esercizio in esito a operazioni di riorganizzazione fiscalmente neutrali. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione. L'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'Ires è pari al 18% e quella dell'Irap al 3 per cento. Il versamento delle imposte sostitutive deve essere effettuato in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione. Viene poi eliminato il recapture in caso di realizzo dei beni riallineati prima del decorso di un certo periodo.



LIQUIDAZIONI

Risultato in via definitiva con la tassazione ordinaria

Cambia il regime di tassazione in caso di liquidazione. Con le modifiche contenute nel decreto delegato, il risultato di ogni esercizio è determinato in via definitiva (anziché in via provvisoria), con applicazione delle regole di tassazione ordinarie, salvo prevedere anche per le imprese individuali e le società di persone lo scomputo delle perdite dal reddito dei periodi di imposta successivi compresi nella liquidazione. Se la liquidazione si protrae per non più di tre esercizi, compreso quello in cui ha avuto inizio, l'impresa individuale o la società di persone può rideterminare il reddito degli esercizi di liquidazione e scomputare la perdita finale di liquidazione con il criterio del carry back.

Professionisti

Aggregazioni, neutralità fiscale a doppio vincolo

Andrea Dili

L'affermazione del principio di neutralità fiscale sulle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali fa un ulteriore passo in avanti. Il decreto Irpef-Ires in arrivo in Parlamento, infatti, riproduce il contenuto delle bozze circolate in occasione dell'esame preliminare del Consiglio dei ministri. Viene quindi confermata l'introduzione del nuovo articolo 177-bis nel Tuir, dando attuazione al principio contenuto nell'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge delega per la riforma fiscale. In particolare, la definitiva approvazione della norma consentirà di superare l'attuale orientamento delle Entrate, che considera realizzativo il passaggio dal regime del reddito di lavoro autonomo, tipico dell'esercizio delle professioni in forma singola o associata, a quello del reddito di impresa, che disciplina le società tra professionisti (Sts). La nuova norma prevede che i conferimenti di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela, e di passività riferibili ad attività professionali in Stp (o in altre società costituite per l'esercizio di attività professionali regolamentate) non generano realizzo di plusvalenze o minusvalenze a condizione che:

1) il valore della partecipazione del soggetto conferente sia determinato in un ammontare corrispondente alla somma dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite;

2) il soggetto conferitario, in relazione a quanto ricevuto, subentri nella posizione del conferente ed esponga nella dichiarazione dei redditi un prospetto di riconciliazione contenente i relativi dati contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.

Lo stesso trattamento è riservato alle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi, comprendendo sia gli apporti in associazioni o in società semplici costituite per l'esercizio di arti e professioni, sia le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione che interessino i predetti soggetti. Lo stesso principio trova applicazione in caso di trasferimento delle suddette attività e passività per morte o atto gratuito.

supera

e quindi

Successioni in aziende e società senza tassazione ereditaria

Imprese di famiglia

Esenzione dall'imposta ma vincolo di mantenimento del controllo per cinque anni

Thomas Tassani

SOSTITUTIVA

L'imposta

sostitutiva

dell'Irap per

valori

all'esito di

in unica

entro

soluzione

il termine

per il saldo

delle imposte

l'affrancamen-

to dei maggiori

riorganizzazioni

Versamento

DELL'IRAP AL 3%

Il Dlgs 139/2024 ha modificato il testo dell'articolo 3, comma 4-ter, Dlgs n 346/1990 che prevede il non assoggettamento a imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti gratuiti, intervivos e mortis causa, di aziende e partecipazioni societarie a favore di coniuge e discendenti.

Non si tratta di un intervento innovativo, quanto di un revisione dettata dalla necessità di definire in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione.

La nuova formulazione specifica, in termini ancora più netti, che la disposizione riguarda tre distinte fattispecie: a) il trasferimento di quote di società di capitali; b) il trasferimento di quote di società di persone; c) il trasferimento di aziende o rami di azienda. Ad ogni fattispecie corrispondono requisiti oggettivi differenti: a) per le quote di società di capitali è necessaria l'acquisizione o l'integrazione del controllo e tale condizione deve essere mantenuta per almeno cinque anni; b) per le quote di società di persone, occorre il trasferimento (ed il mantenimento quinquennale) della "titolarità" del diritto sulla quota; c) per le aziende e rami di esse è necessario che gli aventi causa proseguano l'attività d'impresa per almeno cinque anni.

È previsto che i beneficiari ren-



Passaggi familiari. Le nuove norme saranno in vigore dal 2025

dano apposita dichiarazione, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia. Confermata è anche la conseguenza del mancato rispetto delle condizioni, ossia l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria, più interessi e sanzione del 30% (articolo 13, Dlgs 471/1997).

La scelta legislativa contribuisce a risolvere alcune problematiche applicative sorte negli ultimi anni.

In primo luogo, si chiarisce che, oltre all'acquisizione, anche l'integrazione del controllo (ossia la situazione di chi incrementa una posizione di controllo già sussistente) è agevolabile.

In secondo luogo, si dovrebbe ritenere che lo svolgimento dell'attività d'impresa sia un requisito rilevante solo con riferimento all'ipotesi del trasferimento dell'azienda e che, nei trasferimenti di partecipazioni, non si debba ulteriormente valutare se la società eserciti in concreto, al momento del trasferimento, un'effettiva attività imprenditoriale.

Diversa è la posizione oggi assunta dalla prassi amministrativa che, con la Risposta 552/2021, ha negato l'esenzione a quei trasferimenti che non consentono al beneficiario di controllore una società che si configuri come «realtà imprenditoriale produttiva meritevole di essere tutelata anche ai fini del suo passaggio generazionale».

La Corte di Cassazione (6082/2023) ha accolto tale impostazione restrittiva, escludendo l'agevolazione per il trasferimento di quote di controllo di una società di capitali non residente che risultava essere «caratterizzata da una gestione statica». Si tratta di soluzioni che sviluppano l'obiter contenuto nella sentenza 120/2020 con cui la Corte Costituzionale ha evidenziato le criticità della disposizione in rapporto a quella che sarebbe l'inespressa ratio legislativa.

Il Dlgs 139/2024 recupera invece l'estensione originaria, e letterale, dell'agevolazione, mostrando altresì di non voler tenere in considerazione i più recenti, e restrittivi, approdi interpretativi. Occorre infine segnalare che la nuova disposizione precisaquesta volta traducendo in diritto positivo gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - l'agevolabilità anche per le partecipazioni di società residenti in Paesi appartenenti all'Unione europea ed allo Spazio economico europeo, nonché in altri Paesi, purché white list.

Il trust gioca d'anticipo con la tassa in entrata

Imposte indirette

Una scelta che rende irrilevanti le successive vicende del patrimonio

Angelo Busani

La revisione della tassazione dei trust, contenuta nella legge di riforma dell'imposta di donazione (Dlgs 139/2024), rappresenta un capitolo di fondamentale importanza circa l'utilizzo del trust in Italia.

Infatti, il trust è da tempo completamente sdoganato sia sotto il profilo dell'imposizione diretta (in quanto il Tuir lo regolamenta espressamente) sia sotto il profilo civilistico, sempre che non contenga elementi di fraudolenza o di fittizietà. L'ultimo tassello di incertezza, che era appunto rappresentato dall'imposizione indiretta (a oggi disciplinata dalla circolare n. 34/2022, emanata dall'agenzia delle Entrate sotto la pressione di decine di sentenze di Cassazione), viene dunque meno in conseguenza della riforma.

Il trust è l'unico strumento giuridico che nel nostro ordinamento rende possibile affidare l'incarico di gestione di un patrimonio, comunque composto, a un soggetto che, divenendo titolare del patrimonio affidatogli, può agire con la discrezionalità tipica del proprietario, con l'unico limite di doversi comportare in modo da perseguire, in tale gestione, lo scopo indicato dal soggetto che ha istituito il trust. Lo scopo in questione può essere del più vario genere: proteggere un patrimonio, gestirlo in funzione di un passaggio generazionale, liquidarlo per pagare una classe di creditori, tutelare una situazione di disabilità, fare beneficenza, efficientare la governance di una società, eccetera.

ora acclarato che: a) l'atto di dotazione del trust non è soggetto a imposizione, a meno che il contribuente non lo richieda; b) se non vi è la tassazione "in entrata", l'imposta di donazione si pagherà nel momento in cui il trustee attribuirà il patrimonio del trust ai beneficiari; c) se invece è applicata la tassazione "in entrata", nessuna tassazione sarà

applicata nel momento in cui il

trustee effettuerà l'attribuzione

Con la legge di riforma dell'imposta di donazione viene

ai beneficiari. In altre parole, se si pagherà in entrata, diventeranno irrilevanti le vicende che il patrimonio del trust avrà durante la vigenza del trust e pure diviene irrilevante il cambiamento di percussione fiscale che intervenga tra il momento in cui il trust è istituito e il momento in cui il trustee distribuisca il patrimonio del trust. Se, ad esempio, quando si istituisce il trust, il patrimonio apportato vale 100mila euro e l'aliquota è il 6 per cento senza franchigia, l'applicazione immediata della tassazione sterilizzerà l'eventualità che, al termine del trust, in ipotesi, il patrimonio del trust valga un milione di euro e l'aliquota sia

fissata al 20 per cento. La tassazione anticipata conviene ovviamente anche all'erario, che perfeziona un incasso in anticipo rispetto al momento in cui si realizza la fattispecie dalla quale origina l'obbligazione di pagamento dell'imposta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

